**PIANO ANTICORRUZIONE**

**ADOTTATO AI SENSI DELLA L.190/2012**

**adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 27/01/2015**

**1. Oggetto del Piano**

Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità.

Nel linguaggio giuridico italiano, il termine ‘‘corruzione’’ è stato finora un termine essenzialmente penalistico, con il quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, è stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta finora principalmente sul piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, un’accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo.

I nessi tra corruzione amministrativa e corruzione penale sono stati messi in risalto da una recente circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica DFP 0004355 P-4.17.1.7.5 del 25 gennaio 2013. Ivi si precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, che ricomprenda anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato. Secondo la Presidenza del Consiglio le situazioni rilevanti circoscrivono:

1) l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo II del codice penale;

2) anche i casi di malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. A ciò si aggiunga che illegalità non è solo utilizzare le risorse pubbliche per perseguire un fine privato ma è anche utilizzare risorse pubbliche per perseguire illegittimamente un fine proprio dell’ente pubblico di riferimento.

Obiettivo è quindi quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell’imparzialità”, verificare la legittimità degli atti, e così contrastare l’illegalità.

**2. Premessa metodologica**

In data 28/11/2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Per espressa previsione di legge (art.1, c. 7), negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione del Sindaco.

Di talchè se il Sindaco non intende, adeguatamente motivando, nominare un diverso soggetto all’interno dell’organizzazione, le funzioni che la legge attribuisce al responsabile della prevenzione della corruzione devono intendersi *ex-se* assegnate al Segretario Comunale.

Tra i compiti del responsabile della prevenzione della corruzione vi è quello di predisporre la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Richiamate le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata.

Richiamato il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art.10 che prevede l’obbligo di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità quale sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

Dato atto che le misure del Programma triennale per la trasparenza che definisce i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente devono essere collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

Sulla base delle disposizioni della delibera ANAC n. 12/2014, l’organo competente all’adozione del Piano di Prevenzione della corruzione e quindi del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, è correttamente individuato nella Giunta Comunale. Per espressa previsione del decreto legislativo 33/2013 gli obiettivi indicati nel Programma triennale della trasparenza devono essere formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali.

L’art. 169 del TUEL, il cui comma 3-bis, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, prevede che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo [10](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART34) del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379), sono unificati ora organicamente nel piano esecutivo di gestione, atto quest’ultimo la cui competenza è espressamente assegnata alla Giunta comunale.

L’amministrazione procederà a breve a redigere il PEG, con le finalità su riportate.

Si richiama il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità anticorruzione ANAC con delibera n. 72/2013.

Il Piano per la prevenzione della corruzione 2014-2016 con allegato il programma della trasparenza e dell’integrità è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 18/02/2014.

**3. Individuazione del Responsabile**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di San Tammaro, giusto decreto sindacale n. 3 del 04/03/2013 è individuato nella figura del Segretario Comunale..

**4. Mappatura delle attività a più elevato rischio di corruzione nell’ente**

Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate quali attività a più elevato rischio di corruzione le seguenti:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009.

Nonché le seguenti attività, caratterizzate da indice di rischio alto le quali potranno essere integrate e/o modificate in sede di revisione annuale del piano sulla base del sistema indicato nell’allegato ALL. 1 PAR. B1.2 del PNA e potranno essere implementate nel corso degli aggiornamenti del piano.

1. Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento);
2. Accordi sostitutivi e/o integrativi di procedimento ex L. 7 agosto 1990 n.241
3. Proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi;
4. Affidamento di lavori complementari;
5. Affidamenti di incarichi professionali in materia di urbanistica e di opere pubbliche;
6. Affidamenti diretti, senza gara, di lavori, beni e servizi;
7. Autorizzazione al subappalto di opere pubbliche;
8. Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza;
9. Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard;
10. Attribuzione di bonus volumetrici;
11. Controlli in materia di SCIA;
12. Rilascio permessi di costruire;
13. Accordi di cessione in corso di esproprio;
14. Attività di controllo in materia edilizia, ambientale e commerciale;
15. Provvedimenti di sgravio dei tributi;
16. Controlli residenze.

**5. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione**

Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012, e delle disposizioni contenute nel PNA (pag. 28) sono individuate le seguenti misure applicabili a tutti i procedimenti indipendentemente dal livello di rischio attribuito:

**1. nei meccanismi di formazione delle decisioni:**

a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti:

* rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
* redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
* rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
* distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore ed il responsabile di servizio.

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica **motivare adeguatamente l’atto**; l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;

c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di **semplicità e di chiarezza**. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell’istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa.

Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, [L. n.190](http://www.altalex.com/index.php?idnot=59444#art1)/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale **devono astenersi in caso di conflitto di interessi**, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;

d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza, ogni responsabile di Area/servizio dovrà tenere costantemente aggiornata la modulistica di propria competenza presente sul sito web istituzionale;

e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il nominativo del titolare del potere sostitutivo che interviene in caso di mancata risposta;

f) nell’attività contrattuale:

* rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;
* assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
* assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamento degli incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
* assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
* verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
* annotare tempestivamente nel registro unico dei contratti, l’avvenuta stipulazione di un contratto di qualsiasi tipologia redatto in forma di scrittura privata;

g) negli atti di erogazione dei contributi e nell’ammissione ai servizi: predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione o ammissione e verificare, prima dell’erogazione di un beneficio la veridicità dei dati dichiarati presso SIATEL;

h) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: rendere la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;

m) i componenti delle commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all’atto dell’insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso, né di trovarsi in rapporto di amicizia ;

**2. nei meccanismi di attuazione delle decisioni: la tracciabilità delle attività:**

* redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell’ente;
* redigere il funzionigramma dell’ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l’attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
* attuare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
* provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ente per eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;
* rilevare i tempi medi dei pagamenti
* rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti
* prevedere la registrazione in un registro unico dei contratti dell’ente degli atti redatti in forma di scrittura privata;
* predisporre registri per l’utilizzo dei beni dell’amministrazione.

**3. nei meccanismi di controllo delle decisioni:**

attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici, come definito dagli artt. 78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni, approvato dal consiglio comunale.

Il sistema dei controlli interni è strutturato nell’ambito del regolamento dei controlli citato al quale si rinvia.

In fase di formazione dell’atto i responsabili di servizio per ogni provvedimento che assumono sono tenuti a verificare la correttezza dell’attività istruttoria svolta.

Con riferimento agli atti degli Organi di governo, ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri resi dai responsabili di servizio, ovvero ai rilievi formulati dal segretario, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

**6. Obblighi di informazioni delle posizioni organizzative nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione**

Ai sensi dell’art.1, comma 9 della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:

ciascun responsabile di servizio con riguardo ai procedimenti di competenza del Servizio cui è preposto provvede, all’inizio di ogni anno (entro marzo) a comunicare al responsabile della prevenzione della corruzione **i seguenti dati riferiti ai procedimenti conclusi nell’anno precedente:**

* l’elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, indicando le motivazioni che hanno portato al ritardo nella conclusione del procedimento;
* l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati nell’anno precedente e le ragioni a giustificazione della proroga;
* l’elenco dei contratti con riferimento a quali abbia provveduto a novazioni, addizioni, varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata.

Per la prima applicazione del piano relativa all’anno 2014 la relazione dovrà essere presentata con riferimento al primo semestre dell’anno ed entro il 30 settembre 2014.

**7 . Obblighi di informazione all’ANAC**

Nel caso di varianti in corso d’opera, conformemente a quanto disposto dall’art. 37 del D. L. n 90/2014 stesse devono essere comunicate all’ANAC.

Le Varianti in corso d'opera sono disciplinate dall’art. 132 del d. lgs n. 163/2006 che prevede i seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. *(lettera aggiunta dall'art. 34, comma 5, decreto-legge n. 133/2014 in vigore dal 13/09/2014 convertito senza modifiche dalla*

L’art. 37 del DL 90/2014, come modificato dalla L. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014, ha disposto che le varianti di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma, l’obbligo di trasmissione a Documentazione da inviare ai sensi del comma 1 dell’art. 37 Legge n. 114/2014.

In merito alle modalità, l’ANAC ha stabilito che le Stazioni appaltanti devono provvedere alla trasmissione integrale della perizia di variante, del progetto esecutivo nonché l’atto di validazione e  relazione del Responsabile del procedimento. In particolare,  la perizia di variante trasmessa dovrà comprendere *inderogabilmente* i seguenti atti:

* quadro comparativo, da intendersi come computo metrico estimativo di raffronto;
* atto di sottomissione o atto aggiuntivo;
* verbali di concordamento nuovi prezzi, se presenti;
* relazione del Direttore dei lavori ex art. 161 comma 3 del DPR 207/2010;

nonché tutti gli altri documenti tecnici utili a comprendere il contenuto e l’entità delle modifiche apportate al progetto. La relazione del Responsabile del procedimento deve avere i contenuti minimi previsti dall’art. 161, commi 7 e 8, del DPR 207/2010. L’atto di validazione richiesto si intende riferito al progetto esecutivo. In aggiunta a quanto previsto dalla norma, deve essere altresì trasmesso all’ANAC il provvedimento di approvazione della variante. L’intera documentazione deve  essere inviata al protocollo dell’ANAC-Vigilanza Contratti Pubblici su supporto informatico (CD).

L’organo competente per la trasmissione delle varianti all’ANAC nei casi previsti dalla norma e dal presente Comunicato  è il **Responsabile del procedimento**, che ne risponde ai sensi dell’art. 6 comma 11 del Codice. In particolare, il mancato o parziale adempimento dell’obbligo di invio della documentazione richiesta è passibile di sanzione di importo sino ad Euro 25.822. La trasmissione di documenti o informazioni non veritiere (con particolare riguardo a quanto riportato nella relazione del Responsabile del procedimento) è passibile di sanzione pecuniaria di importo sino a 51.545 Euro. Il responsabile del procedimento deve informare il responsabile per la prevenzione della corruzione dell’adempimento de qua.

**8. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.**

Ai sensi dell’art. 1, comma 28, della L. 190/2012 sono individuate le seguenti misure:

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti effettuato da ogni responsabile sarà presentato semestralmente con apposito report al responsabile della prevenzione della corruzione.

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli di regolarità amministrativa.

**9. Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione.**

Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012[[1]](#footnote-1) sono individuate le seguenti misure:

Ciascun responsabile di Area dovrà presentare semestralmente una relazione dalla quale si evinca il rispetto dell’obbligo di acquisire la dichiarazione con la quale, chiunque si rivolge all’Amministrazione comunale per avanzare una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda presentare un offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dei servizi dell’ente.

Il responsabile dei servizi in ogni provvedimento che assume deve dichiarare nelle premesse dell’atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse. Analoga dichiarazione, con riferimento agli atti degli organi di governo, è resa dagli amministratori al segretario che ne da atto nel verbale della seduta.

**10. Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge**

In merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni si rinvia a quanto stabilito dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 e al Piano della Trasparenza.

**11. Rotazione degli incarichi**

Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, allorchè nell’ente sia possibile garantire la fungibilità per competenze e professionalità, dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore ad un **triennio**, onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.

La prima rotazione, pertanto, tenuto conto anche delle previsioni del Piano 2014-2016, sarà effettuata tra il 2015 e il 2016, privilegiando il personale degli uffici maggiormente esposti al rischio corruzione.

Nel caso di posizioni non apicali la rotazione è disposta dal Segretario Comunale su proposta del responsabile di servizio. Per i responsabili di servizio, è disposta dal sindaco, in sede di assegnazione degli incarichi ai sensi dell'art. 50, comma 10, TUEL.

I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che provvede alla pubblicazione sul sito dell'ente.

Nel caso in cui nell'ente non vi sia la possibilità di rotazione per una o più posizioni a rischio corruzione, viene stilato un apposito verbale a firma del sindaco e del segretario comunale, ovvero del segretario e dei titolari di PO (nel caso di posizioni non apicali) per evidenziare i motivi dell'impossibilità. Per le posizioni così individuate, il responsabile della prevenzione provvede a definire dei meccanismi rafforzati di controllo e/o formazione, all'interno dei procedimenti di controllo interno.

**12. Incarichi incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici**

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati.

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti dal responsabile del servizio presso cui opera il dipendente. Per i responsabili di servizio sono disposti dal segretario comunale. In ogni casi l’incarico non deve mai generare il sorgere di ipotesi di doppio lavoro.

Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell'incarico non comporti alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione nè situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato all'ente per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

In sede di prima applicazione del presente piano, entro 30 giorni dalla sua approvazione, i dipendenti che svolgano incarichi precedentemente conferiti o autorizzati devono darne comunicazione al responsabile della prevenzione, che provvederà alla verifica delle possibili incompatibilità ai sensi delle nuove disposizioni (d. Lgs. n. 39/2013), nonché alla pubblicazione nell'apposita sezione del sito.

I dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla cessazione, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali assunti dall'ufficio cui è appartenuto il dipendente negli ultimi tre anni di servizio.

In caso di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell'ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Entro 15 giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi conferiti o autorizzati i soggetti pubblici e privati devono comunicare all'ufficio del personale l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell’incarico, anche a titolo gratuito a dipendenti dell'ente, l'ufficio personale comunica per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, indicando:

l’oggetto dell’incarico,

il compenso lordo, ove previsto,

le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,

le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione,

i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,

la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione,

le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Comunque, entro il 30 giugno di ogni anno:

a) nel caso in cui non siano stati conferiti incarichi a dipendenti dell'ente, anche se comandati o fuori ruolo, l'ufficio del personale dovrà produrre in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica apposita dichiarazione in tal senso;

b) nel caso in cui, invece, siano stati conferiti o autorizzati incarichi, l'ufficio personale provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all’anno precedente, erogati dall'ente o comunicati dai soggetti che hanno conferito l’incarico;

c) l'ufficio personale provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, per via telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai dipendenti dell'ente anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio;

d) inoltre provvederà a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.

**13 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

Il responsabile del piano anticorruzione, cura, che nell'ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e responsabili di servizio.

A tal fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto citato.

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato.

Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

**14. Codice di comportamento/responsabilità disciplinare**

La Giunta comunale, previo parere del Nucleo di valutazione, con deliberazione n. 6 del 21/01/2014 ha approvato il codice disciplinare dei dipendenti del Comune di San Tammaro, che integra e specifica il codice definito dal Governo, approvato con DPR n. 62/2013.

Il codice di comportamento è pubblicato sul sito web del Comune in modalità permanente ed è consegnato a tutti i dipendenti al momento dell’assunzione insieme al piano di prevenzione della corruzione.

Il responsabile della prevenzione è tenuto ad informare i dipendenti dell’approvazione del codice di comportamento ed a renderlo accessibile a tutti in formato elettronico, nell’apposita sezione del sito del Comune – Amministrazione trasparente.

Uguale procedura dovrà essere seguita nel caso di modifiche al codice di comportamento o al piano di prevenzione della corruzione.

I responsabili di servizio e/o il responsabile dell'ufficio dei procedimenti disciplinari, a seconda della competenza, provvederanno a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone notizia al responsabile della prevenzione.

**15. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**

Il Comune di San Tammaro ha costituito l’ufficio Segnalazioni al quale ogni dipendente può denunciare, con garanzia di anonimato, fatti e/o episodi corruttivi di cui sia venuto a conoscenza.

Inoltre, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione (art. 1, comma 51, legge 190/2012).

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.

La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**14. Formazione del personale**

A seguito dell’ approvazione del Bilancio dell’Ente si provvederà ad organizzare apposita attività formativa secondo le modalità individuate dalla legge stessa.

La frequenza dei corsi è obbligatoria per i Responsabili di Servizio ed è valutata ai fini della attribuzione dell’indennità di risultato.

Il programma verrà finanziato con le risorse di cui all’art. 23 del CCNL 1.4.1999, previa comunicazione alle oo.ss e alla r.s.u., e, trattandosi di formazione obbligatoria, anche in deroga ai limiti di spesa ex-art.6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. A tal fine costituisce obbligo per il Responsabile dell’Area Finanziaria prevedere apposite

Nell’ambito del programma formativo saranno previste delle giornate di formazione aventi come tema la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione destinate a tutto il personale.

**15. Disposizioni transitorie e finali**

Il presente Piano trova applicazione fino alla sua revisione.

In sede di revisione del presente piano si provvederà contestualmente alla formazione del Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità che del Piano stesso costituirà un’apposita sezione.

Nelle more è comunque assicurato l’aggiornamento del sito web comunale con la predisposizione dell’apposita sezione accessibile dalla home page denominata “Amministrazione Trasparente” che sostituirà la sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” e che conterrà i dati previsti dalla legge.

Ciascun responsabile di servizio, provvede a trasmettere ogni semestre nei mesi di febbraio e agosto al responsabile della prevenzione della corruzione, un report relativo al settore di competenza circa l’applicazione delle misure introdotte dal presente Piano segnalando eventuali criticità.

Il segretario comunale, individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione, ed a cui compente verificare l’efficace attuazione del presente piano, può sempre disporre ulteriori controlli nel corso di ciascun esercizio.

Il segretario comunale provvede a relazionare ogni anno alla Giunta comunale circa l’attuazione del presente Piano.

Il presente Piano viene trasmesso a cura del Responsabile al Dipartimento della Funzione pubblica, pubblicato sul sito web dell’Amministrazione comunale e reso disponibile in formato elettronico a ciascun dipendente.

Il Sindaco informa il Consiglio comunale dell’avvenuta adozione del presente Piano.

1. ART. 1, Co. 9: Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’[articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#16);

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. [↑](#footnote-ref-1)